

Cosa c'è nel ddl contro l'omofobia

Ecco perché la legge Zan sarà un bavaglio

L'articolo 4 del testo spiega che si potranno esprimere le opinioni legittime, ma non tutte. Questo garantirebbe la libertà?

FAUSTO CARIOTI

■ Peggio la toppa del buco. Il buco (*absit iniuria verbis*) è la minaccia alla libertà d'opinione rappresentata dal disegno di legge Zan. Chi sostiene che l'unico sesso cui possa appartenere un individuo è quello biologico e nega l'esistenza di concetti come la «identità di genere» (definita nel testo come «l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso», e chi ci capisce è bravo), rischia il carcere. La toppa che peggiora la situazione è l'articolo 4, il cosiddetto «salva-idee», inserito durante il dibattito in Camera dei deputati per tutelare, come afferma il titolo dell'articolo, «Pluralismo e libertà delle idee». È la norma che secondo Alessandro Zan e gli altri dovrebbe impedire che le prescrizioni si trasformino in bavaglio, e promette invece di produrre l'effetto apposto.

Non è solo questione di ideologia: la disposizione è scritta male, il risultato è un obbrobrio giuridico, e Zan, Laura Boldrini e compagni, se davvero tenessero a proteggere la libertà di parola, dovrebbero rendersene conto e mettere mano alla formulazione. Non ci pensano nemmeno, ovviamente.

«Ai fini della presente legge», stabilisce l'articolo, «sono fatte salve la libera espressione di convincimenti e opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».

La prima parte, quella che graziosamente rende «salva» la «libera espressione di convincimenti e opinioni», fa capire che qualcosa non torna. Lo stesso principio, infatti, è già scolpito nell'articolo 21 della Costituzione: «Tutti hanno diritto di

manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». Insomma, come nota il consigliere di Cassazione Alfredo Mantovano nel libro «Legge omofobia. Perché non va» (quello che le librerie Feltrinelli non vendono), è come se una legge ordinaria affermasse che «sono fatti salvi i diritti inviolabili dell'uomo», già riconosciuti e garantiti dall'articolo 2 della Costituzione. Che senso ha? Per fare scena o dare l'impressione che la legge non minacci affatto la Costituzione. Come invece fa poco dopo.

Il passaggio seguente si limita ad essere ridicolo. Stabilire che «le condotte legittime» sono «fatte salve», cioè lecite, è goffo e tautologico, e conferma che chi ha scritto e votato la norma ha scarsa dimestichezza non solo con il diritto, ma pure con la logica. Trattandosi di una legge penale, che prevede da 6 mesi a 4 anni di carcere per i trasgressori, la cosa inquieta.

IL PERICOLO

Il bavaglio arriva nella parte finale dell'articolo, la più importante. Dopo aver statuito che i comportamenti leciti sono ammessi (grazie, onorevole Zan), il legislatore introduce un'eccezione. Per la prima volta, nell'ordinamento italiano, si afferma il principio per cui non tutte le condotte «legittime» sono legittime: alcune non lo sono. Ossia quelle «idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».

E chi decide quali sono queste condotte? Solo il magistrato può farlo. Non c'è alcun criterio oggettivo: lo deciderà lui, soggettivamente, valutando se certe opinioni, ad esempio, erano «idonee» a determinare un «concreto pericolo» di discriminazione per qualcuno. Difendere

l'interpretazione letterale della Genesi, per la quale Dio «maschio e femmina li creò», è discriminante nei confronti di chi si sente di appartenere a qualcos'altro? Per qualcuno, probabilmente sì. Un testo scientifico che metta in guardia dai rischi che corre un ragazzo che assume l'ormone triptorelina, usato per ritardare la pubertà nei casi di «disforia di genere», rischia di discriminare il minore, se induce i suoi genitori a impedirgli l'assunzione del farmaco? Difficile negarlo. In questi e molti altri casi, ad attendere i reprobri ci sarà una condanna penale.

È proprio a questa norma che si riferisce Matteo Salvini, quando spiega che il ddl Zan «lascia nelle mani dei giudici il decidere che cosa è politicamente corretto e che cosa è reato. Un giudice può decidere se è un reato che io dica di essere contrario alle adozioni per le coppie omosessuali».

LA LINEA DI CONFINE

Pericolo che Mantovano, da giurista, conferma: «Il dato che emerge da un dettato normativo così contraddittorio e confuso è il potere massimo che viene consegnato al magistrato». A costui, infatti, viene chiesto di stabilire qual è il confine fra «la libera espressione di convincimenti od opinioni» e «la esplicitazione di opinioni che riceveranno il marchio di omofobe». Linea che inevitabilmente cambierà da una toga all'altra, visto che pure tra loro vige il principio «*tot capita, tot sententiae*». Ogni testa un giudizio diverso, alla faccia del principio per cui la legge è uguale per tutti. E in questo grande caos ci sarà chi finirà in carcere per avere espresso un'idea innocua nelle intenzioni, ma giudicata omofoba o transfoba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DATA STAMPA



ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 2994



I punti

PROVVEDIMENTO CONTESTATO

■ Il disegno di legge Zan (primo firmatario il senatore del Pd Alessandro Zan) è in discussione al Senato. Se approvato, istituirebbe il carcere per chi commette atti di discriminazione fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere o sulla disabilità.

DIECI ARTICOLI

■ Il ddl Zan è composto da 10 articoli, di cui i primi sei riguardano l'ambito penale e gli altri quattro introducono alcune azioni positive di intervento per prevenire e contrastare le discriminazioni.

L'ARTICOLO 4

■ Dopo l'articolo 1 che dà una definizione di sesso, il 2 che stabilisce multe e pene e il 3 che parla delle aggravanti, l'articolo 4 è dedicato alla salvaguardia della libertà di opinione e di scelta che «non deve sconfinare nell'odio».

DATA STAMPA



ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 2994